Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 243**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 810.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ad acquistare dal comune di Siena un appezzamento di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 274, del 30 agosto 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha stabilito di acquistare dal comune di Siena un appezzamento di terreno per costruire il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici e delle carni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad acquistare dal comune di Siena un appezzamento di terreno (compresi i fabbricati in esso insistenti) posto in Siena, lungo il viale Pietro Toselli, della superficie complessiva di mq. 26.350, alle condizioni previste nel citato provvedimento n. 274, del 30 agosto 1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 116. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 811.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Bruno, sita nel comune di Reggio Calabria.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Bruno, sita nel comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 75. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 812.

Erezione in ente morale della Fondazione Macchiavello Filippo e Raggio Aurelia, con sede nel comune di Rapallo (Genova).

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Macchiavello Filippo e Raggio Aurelia, con sede nel comune di Rapallo (Genova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 70. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in rione Moriggia del comune di Gallarate (Varese).

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 18 ottobre 1963, integrato con dichiarazione del 18 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in rione Moriggia del comune di Gallarate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 74. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 814.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della SS.ma Annunziata, in contrada Abbadia di Fiastra del comune di Tolentino (Macerata).

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 14 aprile 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 5 settembre 1963 e 4 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della SS.ma Annunziata, in contrada Abbadia di Fiastra del comune di Tolentino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 67. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 815.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della SS. Vergine Maria Consolata, in località Pontenuovo del comune di Sassuolo (Modena).

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 13 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 6 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della SS. Vergine Maria Consolata, in località Pontenuovo del comune di Sassuolo (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 68. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1964, n. 816.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del Sacro Cuore di Gesù delle Monache Clarisse, con sede in Roma.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Sacro Cuore di Gesù delle Monache Clarisse, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 69. — DI PRETORO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla base dei risultati della consultazione elettorale svoltasi, il 10 maggio 1964, nel comune di Taurianova, i trenta seggi che la legge assegna a quel Consiglio furono ripartiti fra cinque gruppi, di diversa ispirazione politica, nessuno dei quali in grado di contare su una consistenza numerica decisamente prevalente.

La particolare impostazione polemica conferita alla campagna elettorale, nonchè l'esistenza di vivi contrasti, di carattere personale, hanno fatto apparire subito estremamente difficile il conseguimento dell'auspicata intesa fra i due più cospicui gruppi consiliari, che avrebbe consentito la formazione di un'Amministrazione efficiente.

Difatti, al termine di laboriose, defatiganti trattative, i gruppi anzidetti si sono trovati più che mai fermi nella intransigenza delle rispettive posizioni, talchè il Consiglio comunale, diviso in due contrapposte formazioni di uguale forza numerica, non è stato in grado di adempiere, dopo oltre due mesi dalla consultazione elettorale, al fondamentale, primario obbligo di legge della costituzione degli organi di amministrazione.

Invero, ben quattro sedute, tenutesi il 17, il 22, il 30 giugno ed il 4 luglio del corrente anno, facevano registrare un nulla di fatto in ordine alla elezione del sindaco, cosicchè il prefetto, al fine di evitare ulteriori, pregiudizievoli rinvii, convocava, d'ufficio, il Consiglio comunale, formalmente richiamando i singoli componenti all'osservanza dell'obbligo rimasto inadempiuto, con l'esplicito avvertimento che, in caso di ulteriore omissione, si sarebbe resa inevitabile la misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Ma nemmeno il formale intervento monitorio dell'autorità di vigilanza sortiva alcun effetto, in quanto nell'adunanza, stabilita per l'11 luglio scorso, metà dei consiglieri disertava, facendo mancare il « quorum » di presenti che la legge richiede ai fini della validità della seduta destinata, in seconda convocazione, all'elezione del sindaco, mentre gli altri consiglieri in aula, constatata la inutilità di ulteriori esperimenti, invocavano formalmente l'intervento dell'autorità governativa, ritenuto ormai imprescindibile per assicurare il funzionamento della civica azienda.

Di fronte all'insistenza del Consiglio comunale nel suo contegno omissivo, gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, il prefetto ha formulato proposta di scioglimento di quell'organo, a norma del precitato art. 323.

Attesa la manifesta, perdurante inadempienza del Consiglio comunale di Taurianova in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 27 agosto scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Riccardo Cirillo, direttore di sezione della prefettura.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto di Reggio Calabria, il Consiglio comunale di Taurianova non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 agosto scorso;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Taurianova è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Cirillo, direttore di sezione della prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

TAVIANI

(7580)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sordio.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla base dei risultati delle elezioni svoltesi nel comune di Sordio, il 6 novembre 1960, dodici seggi consiliari furono attribuiti ad elementi di una corrente politica di centro, i rimanenti tre ad esponenti di una corrente di sinistra.

L'attività amministrativa dell'Ente, che si era nel passato svolta in maniera pressochè normale, ha subito, da parecchi mesi, un totale arresto, rendendo il Consiglio comunale carente anche di fronte ai più indispensabili adempimenti.

E' infatti, venuto determinandosi, in seno alla maggioranza, un disaccordo profondo, sintomaticamente espresso, in ultimo, dalle dimissioni di ben sei elementi di essa, mentre un altro consigliere già aveva rinunziato al mandato sino dal 1962.

Riferendosi segnatamente a tale stato di inefficienza funzionale, il prefetto, in una lettera inviata al sindaco di Sordio in data 30 maggio 1964, rilevava come tutte le sedute consiliari indette, durante l'anno in corso, fossero andate deserte, mentre era rimasto negletto financhè l'adempimento primario dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 1964.

L'autorità di vigilanza invitava, pertanto, quel sindaco a riunire il civico consesso avendo cura che negli avvisi di convocazione fossero inseriti l'esortazione ai consiglieri di fare luogo, senza remore ulteriori, all'adozione dei provvedimenti necessari, nonchè l'avvertimento che un'eventuale persistenza nell'inerzia, già da tempo manifestata, avrebbe inevitabilmente imposto il ricorso alla massima misura di rigore nei confronti del Consiglio comunale.

L'appello del prefetto restava, però, privo di effetti, in quanto, mentre la prima seduta del Consiglio, indetta per l'8 giugno 1964, faceva registrare l'assenza di tutti i consiglieri, sorte non diversa toccava all'adunanza di seconda convocazione, stabilita per il giorno successivo, essendo intervenuti ad essa solamente il sindaco ed un consigliere.

Dinanzi a tali risultati il prefetto riteneva inequivocamente acquisita la prova dell'inutilità di ulteriori esperimenti vòlti a

verificare il grado di capacità funzionale del Consiglio comunale di Sordio, irrimediabilmente compromessa dall'irrigidimento dei consiglieri su posizioni contrapposte e ne ha proposto, pertanto, lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Attesa la patente dimostrazione di inefficienza del predetto Consiglio e considerato, segnatamente, il suo perdurante contegno omissivo, ad onta dei richiami del prefetto, in ordine ai maggiori incombenti, primo fra tutti, il bilancio — rispetto al quale un eventuale intervento sostitutivo assumerebbe una portata meramente formale, inidonea a stimolare una ripresa dell'attività amministrativa — si ritiene che, nella specie, sussistono gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 agosto 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Sordio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Enio Giorgianni, funzionario di prefettura.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa dei gravi dissidi insorti tra i componenti del Consiglio comunale di Sordio (Milano), si è venuta a determinare una situazione di completa paralisi funzionale dell'organo stesso, con la conseguente omissione — ad onta di formale richiamo del prefetto — di adempimenti obbligatori, tra i quali, in primo luogo, l'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 agosto 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sordio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enio Giorgianni, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

(7579)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1964.

Nomina di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, concernente l'istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1963, concernente la composizione del predetto Collegio per il quadriennio 27 aprile 1963-26 aprile 1967;

Considerato che per esigenze di servizio si rende necessario sostituire il dott. Marcello Carlucci, membro supplente in rappresentanza del Ministero della sanità, con altro funzionario;

Ritenuto di nominare in sostituzione del dott. Carlucci, il dott. Pelli Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pelli Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità è nominato membro supplente del Collegio dei revisori dei conti, istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in rappresentanza del Ministero della sanità, per il quadriennio in corso, in sostituzione del dottor Marcello Carlucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1964

Il Ministro per la sanità
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1964
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 48

(7503)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle dei Campigli nel comune di Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 marzo 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle dei Campigli in Varese;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di vegetazione prevalentemente costituita da pregiate essenze, forma, insieme alle isolate costruzioni (ville con parco) che sparse qua e là rendono ancora più ridente il paesaggio circostante, un quadro naturale di eccezionale importanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Varese comprendente il Colle dei Campigli, delimitata come segue: dalla strada consorziale dei Campigli; dai mappali 4792; dalla strada consorziale della Paina, dai mappali 9037, 9040, 5096, 4866, 4868, 4869, 7886, 6828, 937, 1001, 1002, 857, 748, 799, 790, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 maggio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 3 - *Adunanza del* 24 *marzo* 1961

6) VARESE - Proposta di vincolo della zona del Colle dei Campigli.

LA COMMISSIONE

dopo ponderato esame ritiene di non dover porre il vincolo di legge su tutta la zona del Colle dei Campigli, di escludere quindi la zona a nord-est del medesimo che per la sua natura e la sua ubicazione non ha alcuna caratteristica panoramica;

Ritiene invece che devva essere sottoposta a vincolo la zona della sommità della collina e le pendici verso sud, fino a raggiungere la via dei Campigli;

Ciò in quanto trattasi di una zona particolarmente interessante dal punto di vista panoramico perchè ricca di vegetazione costituita prevalentemente da pregiate essenze e che isolate costruzioni (ville con parco) sparse qua e là rendono ancora più ridente, tal che ne risulta un quadro naturale di notevole interesse pubblico che occorre tutelare;

Pertanto, la Commissione, sentito il rappresentante del comune di Varese;

Delibera

all'unanimità di porre il vincolo sulla zona sopradescritta, ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delimitata nel modo che segue:

dalla strada consorziale dei Campigli; dai mappali 4792; dalla strada consorziale della Paina, dai mappali 9037, 9040, 5096, 4866, 4863, 4869, 7886, 6828, 937, 1001, 1002, 857, 748, 799, 790.

(7575)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.

Istituzione di una Agenzia consolare in Peterborough alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Peterborough (Gran Bretagna) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1964
Registro n. 219, *foglio n.* 276

(7568)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.

Istituzione di una Agenzia consolare in Mildford Haven alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Mildford Haven (Gran Bretagna) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1964
Registro n. 219, *foglio n.* 274

(7569)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti all'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961, contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerata la necessità di incoraggiare, indirizzare e sorreggere l'iniziativa dei produttori intesa ad attuare l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964 al fine di favorirne il collocamento sul mercato e di stabilizzare i prezzi relativi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda in data 19 maggio 1964 della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 21 della citata legge n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per l'efficiente capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto ministeriale del 5 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, a' termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè quello negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1, che dovrà essere distinto per Provincie, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative all'ammasso, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può anche essere depositato per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'Ente gestore dell'ammasso.

L'ammasso suddetto sarà regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore all'80 per cento del valore di mercato attribuito alle partite, al momento del conferimento, dall'ente gestore, sentita la Commissione di cui al successivo art. 6.

Il finanziamento per la concesisone dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito ad un tasso non superiore di tre punti in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato l'anno di produzione del cotone ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ente gestore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1964, fino alla misura massima del 90 per cento delle spese stesse;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale preso a prestito, per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore all'anzidetto periodo, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo.

L'importo complessivo dei suddetti contributi non potrà superare la somma complessiva di L. 500 milioni. Nel caso che le suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 500 milioni di lire.

Art. 6.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante dell'Ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) risolvere, in via amichevole, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'Ente gestore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso;

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è, altresì, nominata una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cotone in tutte le Provincie interessate;

b) di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente gestore ed i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammasso sarà effettuata ed autorizzata dall'Ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 maggio 1965, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese tecniche di ogni singola Provincia (sgranatura, magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, spedizione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del cotone con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sui quantitativi di cotone conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, specie nel periodo in cui debbono essere sostenute, oltre le spese di raccolta ed accentramento del prodotto, quelle inerenti alle operazioni di sgranatura e confezionamento del prodotto lavorato, di importo molto cospicuo, il Ministero dell'agricoutura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° gennaio 1965, acconti fino alla misura massima di L. 3000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di cotone da ciascuno conferito.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa, distinto per Provincia, nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di cotone, conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni finali effettuate a favore dei conferenti.

Art. 15.

E' assunto impegno per L. 500 milioni sul capitolo 142/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 170

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964:

Art. 1.

L'ammasso volontario del cotone di produzione 1964, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestitito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

L'Ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle Provincie maggiormente produttrici di cotone, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'Ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine fissato, il Consorzio agrario, d'accordo con le Organizzazioni sindacali, si riserva:

a) di predisporre sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare;

b) di abbandonare l'iniziativa nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso. In tal caso ne sarà data pronta comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Il cotone conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e, per conseguenza, formerà amministrativamente un monte unico provinciale sia agli effetti della formazione del prezzo medio lordo che verrà ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo da corrispondersi ai singoli conferenti. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di cotone all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il cotone verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento composta di: un esperto, un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante della categoria dei produttori aderenti all'ammasso.

Il cotone consegnato all'ammasso dovrà essere perfettamente asciutto e cioè con umidità non superiore all'8 %; è tuttavia consentita la consegna di prodotto con umidità fino al 10 %, ma di tale maggiore umidità si terrà conto nella valutazione del prodotto.

Nel caso che l'umidità superi anche il 10 % e che il produttore, a causa dell'andamento stagionale, non possa provvedere all'asciugamento con i propri mezzi, il prodotto potrà essere accettato all'ammasso, sempre con le detrazioni previste, solo previ accordi con gli sgranatoi all'uopo attrezzati.

In tale ultimo caso le spese di asciugamento resteranno a carico del conferente e gli saranno addebitate in sede di liquidazione finale.

Non saranno accettate partite contenenti corpi estranei (chiodi, spaghi, sassi, ecc.).

Ciò premesso, la Commissione classificherà le partite accettate al conferimento in una delle classi sotto indicate:

Qualità extra: sarà attribuito a tale categoria il cotone perfettamente maturato in campo e completamente asciutto, bianchissimo, con alto grado di lanosità e privo di impurità. A seconda della lanosità sarà valutato in: Extra/1; Extra/2; Extra/3;

1ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone che, pur presentando ottime caratteristiche merceologiche, non può essere classificato extra per lieve difetto di colore, per presenza di impurità e per lievissimo ingiallimento del fiocco derivante dal tannino delle foglie. In relazione all'entità di tali difetti sarà classificato in: 1/1 e 1/2;

2ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone contenente fiocchi non maturi, bioccoli macchiati, impurità e che presenti difetti di colore e scarsa lanosità. In relazione alla percentuale di difetti rilevati sarà classificato in: 2/1 e 2/2;

3ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone con alta percentuale di immaturo, di fogliettato, di macchiato, di impurità o che abbia scarsa lanosità;

scarto: sarà attribuito a questa categoria il cotone totalmente immaturo normalmente raccolto da piante estirpate e, quindi, di scarsissima resa.

Art. 7.

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente e, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senza altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 11.

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente s'impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed accessori.

Art. 12.

L'esecuzione della vendita del prodotto sarà fatta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, sentito il parere delle Commissioni provinciali.

Art. 13.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 14.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 15.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto, delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Per incondizionata accettazione:

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

p. *Il presidente*: FARINA

Il direttore generale: MIZZI

(7571)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1964.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Asti;

Vista la nota n. 10274/4 in data 20 marzo 1964, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Asti rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commisisone di previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Asti, è rinnovata come segue:

Boero dott. Luigi, Scialuga geom. Giovanni e Fassio Giovanni, in rappresentanza degli industriali;

Viola Luigi, Bosso Carlo e Marengo Ettore, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 2 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(7316)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Nomina di un membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiano della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1963, n. 431889/40, con il quale il dott. Vito Dante Flore è stato nominato, fra gli altri, componente del citato Comitato esecutivo in rappresentanza del Ministero della marina mercantile per il triennio 1963-65;

Vista la lettera 11 giugno 1964, n. 3094/Gab. con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato il dott. Mario Ibba, direttore generale della marina mercantile, in sostituzione del dott. Vito Dante Flore, il quale ha rinunciato all'incarico in parola;

Decreta:

Il dott. Mario Ibba è nominato componente del Comitato esecutivo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca Nazionale del Lavoro, in sostituzione del dott. Vito Dante Flore, che ha rinunciato all'incarico in parola.

Il predetto resterà in carica fino al compimento del periodo di nomina previsto per gli altri componenti del Comitato esecutivo della Sezione medesima dal decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(7577)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella tabella n. 8 della legge 28 giugno 1964, n. 444 « Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 30 giugno 1964, pag. 226, la cifra di lire 391.000.000 relativa al capitolo di spesa n. 207, deve intendersi sostituita da quella di L. 390.100.000.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Novara

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1964, n. 262, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel teritorio del comune di Novara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tuti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Torricella Sicura (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.735.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7459)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Castelpetroso (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7457)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Erchie (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.729.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7458)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Cortino (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7460)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Castelli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7461)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Trinità d'Agultu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7464)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Atri (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.915.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7462)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Laterza (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7463)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Ispani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.774.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7465)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Giungano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.458.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7466)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Mammola (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.031.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7468)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Gerace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.496.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7469)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Castiglione dei Genovesi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.667.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7467)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Galatro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.769.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7470)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Antonimina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.134.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7471)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Uzzano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7508)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Cottanello (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.420.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7509)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Borgovelino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.186.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7510)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Casaprota (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.302.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7511)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.440.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7513)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Labro (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.495.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7512)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Fiamignano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.151.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7515)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Paganico Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.637.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7514)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Tavullia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.821.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7516)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Toffia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.760.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7517)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Borgorose (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.048.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7518)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.136.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7520)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Cerreto Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.589.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7519)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Riano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.344.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7521)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Rocca di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.321.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7522)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Sacrofano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.446.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7523)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il Comune di Sambuci (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.876.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7524)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Vallinfreda (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.094.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7526)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di San Vito Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.222.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7525)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Vicovaro (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.240.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7527)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Zagarolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.002.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7528)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.19873/10089.G.81(55) in data 19 settembre 1964 la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signorina Becchia Carlotta, con testamento olografo in data 4 giugno 1957, pubblicato per atto notaio avv. Remo Morone al n. 152964 di repertorio e registrato a Torino il 2 luglio 1962 al n. 194, volume 977, consistente in un sesto di tre decimi (un ventesimo) dell'intero ammontare del capitale appartenente alla *de cuius* costituito dai titoli di Stato ed industriali, che risultano indicati nell'inventario redatto dal notaio Betti Luigi, nonchè dell'ammontare in contanti, risultante da un conto di risparmio pure indicato nel predetto inventario; il tutto per un valore approssimativo di L. 1.534.350.

(7398)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale addì 31 agosto 1964 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 30 aprile 1965 e il dott. Ciaccia Francesco Paolo e il cav. uff. Nuti Dino sono nominati, rispettivamente, commissario e vice-commissario del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero della agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1964 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(7334)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1964, il sig. Emilio Corbellini viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento dell'8 maggio 1958, in sostituzione del dott. Franco Viedda, rinunciatario.

(7486)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Fra assegnatari di Casalnuovo di Capalbio », con sede in Orbetello (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1964, il rag. Imo Rossi viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 14 luglio 1964, in sostituzione del rag. Gerardo Antonucci, dimissionario.

(7487)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964 (pag. 3830), relativo alla sostituzione del liquidatore della Cooperativa « Combattenti e Reduci Marsicani - CO.RE.MA », con sede in Avezzano (L'Aquila), ove è detto « dott. Luigi Cannavacci », leggasi « dott. Luigi Cannavicci ».

(7559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1962, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Pergher Livio ed altri contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1959 alla zona dei laghi di Levico e Caldonazzo, sita nei comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino e Tenna (Trento).

(7560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 1° ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,8350	624,83	624,82	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84
$ Can.	581,09	581,05	580,90	581,10	580,25	581 —	581,05	581 —	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,68	144,64	144,66	144,655	144,64	144,66	144,65	144,68	144,66	144,65
Kr. D.	90,23	90,23	90,24	90,24	90,25	90,24	90,24	90,25	90,24	90,23
Kr. N.	87,23	87,22	87,26	87,235	87,15	87,23	87,24	87,22	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,33	121,315	121,40	121,225	121,30	121,40	121,4150	121,37	121,40	121,38
Fol.	173,18	173,295	173,30	173,30	173,30	173,22	173,3055	173,20	173,22	173,25
Fr. B.	12,58	12,582	12,5850	12,583	12,58	12,58	12,583	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,48	127,50	127,51	127,515	127,48	127,48	127,51	127,47	127,51	127,50
Lst.	1739,05	1738,90	1739,20	1739,025	1738,75	1739,10	1739,05	1739,10	1739,17	1739 —
Dm. occ.	157,18	157,17	157,1950	157,18	157,15	157,19	157,185	157,20	157,19	157,18
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,19625	24,15	24,19	24,195	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,68	21,67	21,68	21,68	21,80	21,68	21,6765	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 1° ottobre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,65
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,652
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	121,42
1 Fiorino olandese	173,302
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1739,037
1 Marco germanico	157,182
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	21,678

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina a segretario comunale di 2ª classe in esperimento di centosei candidati al concorso per titoli, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali in data 14 giugno 1963 e 15 giugno 1963 con i quali sono stati indetti, a norma dell'art. 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, due concorsi a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, l'uno per esami e per titoli e l'altro per soli titoli;

Visti i decreti ministeriali in data 24 marzo 1964 e 4 luglio 1964, con i quali sono state approvate le relative graduatorie di merito dei candidati ai concorsi stessi;

Visti, altresì, i decreti ministeriali in data 7 e 10 luglio 1964, con i quali si è proceduto alla nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova, rispettivamente, dei 68 candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli e di numero 275 candidati al concorso per soli titoli;

Considerato che hanno rinunciato alla nomina complessivamente n. 106 candidati risultati vincitori nei due concorsi suddetti;

Ritenuta l'opportunità di conferire i posti rimasti disponibili ai candidati successivamente classificati nella graduatoria del concorso per titoli;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali:

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova, a decorrere dal 24 settembre 1964, e, dalla data medesima, sono assegnati al ruolo dei segretari comunali della Provincia a fianco di ciascuno indicata.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito.

1. Gadaleta Angelo: Campobasso;
2. Mantovani Giuseppe: Novara;
3. Girardi Silvio: Trento;
4. Lo Re Francesco: Campobasso;
5. Mazzucchi Stellio: Sondrio;
6. Ferronato Egidio: Vicenza;
7. Bellese Giuseppe: Belluno;
8. Iurato Salvatore: Campobasso;
9. Calbi Carlo: Campobasso;
10. Schwienbacher Adolfo: Trento;
11. Lupi Nicola: Cuneo;
12. Gallio Galliano: Vicenza;
13. Castagna Renato: Torino;
14. Giuliani Tarcisio: Bergamo;
15. Spartà Gaetano: Campobasso
16. Gambini Angelo: Novara;
17. Forgione Alberto: Avellino;
18. Trabucco Gabriele: L'Aquila;
19. Rolandi Carlo Ercole: Novara;
20. Mennuni Raffaele: Potenza;
21. Pascarelli Vittorio: Novara;
22. Rizzo Guglielmo: Campobasso;
23. Cargioli Giuseppe: Novara;
24. Augelli Domenico: Campobasso;
25. Galli Benito: Pescara;
26. Tombolato Giuseppe: Udine;
27. Milani Celso: Udine;
28. Pesente Mario: Sondrio;
29. Pappalardo Giulio: Aosta;
30. De Rubeis Antonio: L'Aquila;
31. Zappalà Giovanni: Verona;
32. Guido Giuseppe: Alessandria;
33. Campesato Pietro: Belluno;
34. Cantarelli Remigio: Sondrio;
35. Uranelli Ludovico: L'Aquila;
36. Diamante Francesco: Avellino;
37. Morosi Vittorio Ugo: L'Aquila;
38. Bottura Carla: Mantova;
39. Berrettini Gianluigi: Novara;
40. Mosconi Graziano: Torino;
41. Mori Ferdinando: Cuneo;
42. De Carlo Renato: Cagliari;
43. Brusatin Leo Fernando: Belluno;
44. Valsecchi Giovanni: Cuneo;
45. Spadaccini Carlo: Aosta;
46. Palmieri Guido: Chieti;
47. Rovelli Giuseppe: Novara;
48. De Dominicis Raffaele: Cosenza;
49. Scalone Damiano Epifanio: Aosta;
50. Mariani Luigino: Macerata;
51. Manganelli Enrico: Sondrio;
52. Scalzo Guido: Cuneo;
53. Petrocelli Vincenzo: Potenza;
54. Romano Attilio: Cuneo;
55. Camerini Alessandro: Aosta;
56. Brandolini Pier Angelo: Alessandria;
57. Artesini Adelmo: Aosta;
58. Santoro Michele: L'Aquila;
59. Cardarelli Antonio: Sassari;
60. Pizzutilo Vitantonio: Aosta;
61. Licata Decimo: Sassari;
62. Cioffi Nazzareno: Avellino;
63. Padula Angelo: Campobasso;
64. Ciccone Luigi: Nuoro;
65. Luisi Mario: Potenza;
66. Rampello Alfonso: Nuoro;
67. Saladino Francesco: Nuoro;
68. Minei Italo: Benevento;
69. Fin Emilio: Trento;
70. Cerchiaro Antonio: Cosenza;
71. Strianese Eugenio: Cagliari;
72. Grottola Tommaso: Udine;
73. Tedesco Eliodoro: Nuoro;
74. Folini Benito: Nuoro;
75. Mazzucca Antonio: Cosenza;
76. Lorusso Nicola: Pesaro Urbino;
77. Norcia Angiolino: Avellino;
78. Battisti Aldo: Rieti;
79. Fenocchio Renato: Cuneo;
80. Fiorucci Francesco: Campobasso;
81. Martina Rolando: Cuneo;
82. Cremonte Gian Luigi: Alessandria;
83. Scrolavezza Fernando: Cuneo;
84. Bertoletti Angelo: Brescia;
85. Di Grazia Albino Vittorio: Brescia;
86. Giocoli Francesco: Potenza;
87. Carcascio Silvano: Nuoro;
88. Zanchi Salvatore: Nuoro;
89. Bray Pietro: Pescara;
90. Sparber Enrico: Trento;
91. Peghini Giuliano: Trento;
92. Rossi Leone Antonio: Trento;
93. Albanese Bruno: Alessandria;
94. Valiante Antonio: Avellino;
95. Salvi Paolo: Nuoro;
96. Cavazzuti Virginio: Nuoro;
97. Troiani Berardo: Nuoro;
98. Bergamo Luigi: Cuneo;
99. Goio Gianfranco: Trento;
100. Castellaro Rodolfo: Nuoro;
101. Giurato Pier Domenico: Nuoro;
102. Alteri Giovanni: Nuoro;
103. D'Amato Vincenzo: Nuoro;
104. Falasca Antonino: Campobasso;
105. Lapetina Rosario: Cosenza;
106. Monfè Angelo: Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto — direttore generale della Amministrazione civile — è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1964

p. Il Ministro: AMADEI

(7565)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al 15 dicembre 1964 del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, bandito con decreto ministeriale 15 maggio 1964.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1964, n. 12121, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1964, registro n. 25, foglio n. 387, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile;
Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 in data 4 agosto 1964, che pubblica il predetto decreto di bando, sul quale è stabilito che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato in giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Ritenuta l'opportunità di prorogare sino al 15 dicembre 1964 il termine per la presentazione delle relative domande;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande per la partecipazione del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 4 agosto 1964 è prorogato al 15 dicembre 1964.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Registro n. 41, foglio n. 100

(7581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2150 del 14 marzo 1963, con il quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento di posti vacanti di medico condotto della provincia di Pescara al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 5146 del 31 luglio 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;
Visto il proprio decreto n. 5147 del 31 luglio 1964, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Manoppello Scalo il dott. Di Mascio Antonio;
Considerato che tale posto si è reso vacante per la rinuncia del predetto sanitario;
Atteso che il dott. Artese Aldo, 8° in graduatoria, ha chiesto di essere assegnato alla sede di Manoppello Scalo;
Visti gli articoli 25, 26, 55 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Artese Aldo è nominato vincitore della condotta medica del comune di Manoppello 2ª zona - Scalo).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 21 settembre 1964

p. *Il medico provinciale*: CASTIGLIONE

(7563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;
Atteso che il dott. Sarno Giorgio, vincitore della condotta medica di Marcianise, con dichiarazione da lui sottoscritta e autenticata, ha esplicitamente rinunciato alla condotta in parola, già precedentemente dal medesimo accettata;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di ammissione al concorso dai candidati che seguono nella graduatoria medesima;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Luca Morelli viene dichiarato vincitore della condotta medica di Marcianise in luogo del dott. Giorgio Sarno, esplicitamente rinunciatario della condotta già dallo stesso precedentemente accettata ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 11 settembre 1964

Il medico provinciale: LANNA

(7505)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C